

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 179

DEL 26.04.2023

**OGGETTO: Proposta di Schema di Convenzione tra Università di Ca' Foscari Venezia
e ARPA Sicilia per la Gestione di Tirocini curriculari. Approvazione Schema.**

<u>Struttura Proponente:</u> UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente PROPOSTA n. <u>6</u> del <u>21.04.2023</u> L'ESTENSORE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa <u>Alessandra Nobile</u> IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. <u>Giuseppe Cuffari</u> LA DIRETTRICE DELLA UOC A1 "Affari Generali e Legali" Dott.ssa <u>Federica Rodi</u>	A2 GESTIONE RISORSE ECONOMICHE Autorizzazione spesa del <u> </u> ☐ Conto Economico <u> </u> Importo <u> </u> ☐ Conto Patrimoniale <u> </u> Importo <u> </u> X Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. <u> </u>
--	---

In data 26.04.23 nella sede legale dell'ARPA Sicilia, Complesso Roosevelt, località Addaura

Viale Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. D.A. n. 037/GAB del 04/03/2021, assistito dal segretario MENICANDRO adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Direttore della UOC T3 EAS, Reporting Ambientale, Salute e Ambiente

Premesso che

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1° Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge n. 132 del 28.06.2016 recante "Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO il D.D.G. n. 361 del 05.07.2019 di presa d'atto ed approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia, approvato con D.A. ARTA del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, part I, del 05.07.2019;

VISTO il DDG n.490 del 29/10/2021 di adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024, e il verbale n.36 del 16/12/2021 con cui il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole al sopra indicato decreto;

VISTA la nota 9546 del 16/02/2022, acquisita al prot. ARPA al n. 8319/2022 del 16/02/2022 con cui l'Assessorato territorio e ambiente notifica il DDG n.71 del 16/02/2022 di approvazione del bilancio economico di previsione per il triennio 2022/2024;

PREMESSO che ARPA Sicilia, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, ha disposto, nei termini di Legge, con DDG n. 473 del 28/10/2022 l'adozione del Bilancio economico di previsione per il triennio 2023/2025;

PREMESSO che il bilancio di previsione è stato rimesso, con nota prot. ARPA n. 58826 del 09/11/2022 secondo le previsioni di cui al comma 7, art. 7 del regolamento di organizzazione, al Collegio dei revisori per il prescritto parere preventivo;

VISTA la nota prot. ARPA n.67354 del 20/12/2022 con cui l'Agenzia, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del proprio bilancio, chiedeva all'organo di vigilanza l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;

VISTA la L.r. n.2 del 22/02/2023 recante "Legge di stabilità regionale 2023/2025" ed in particolare il comma 1 dell'art.4 rubricato "Misure in materia di finanziamento di ARPA Sicilia";

VISTA la Delibera di Giunta n.131 del 21 marzo 2023 con cui si apprezza la proposta di cui alla nota prot. n.4530 del 3 marzo 2023 a firma congiunta del Presidente della Regione, dell'Assessore Regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente confermando l'assegnazione mensile ad ARPA, a titolo di acconto, di una quota pari ad un dodicesimo del 90 per cento del finanziamento previsto dall'art. 90, comma 10, lett. b) della l.r. n. 6/2001, come novellato dall'art. 4 della l.r. 2023, salvo conguaglio a seguito di rendicontazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

VISTA la nota prot. ARPA n.16117 del 28/03/2023 con cui il Dipartimento Regionale al Territorio e Ambiente, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del proprio bilancio, autorizzava l'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 che, nel disciplinare gli accordi tra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che le stesse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che ARPA Sicilia, tra le sue attività istituzionali tecnico – scientifiche, ha il compito di promuovere l'educazione e la formazione ambientale, attraverso programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica di stage e tirocini, anche forme di collaborazione da regolamentare attraverso la stipula di appositi Protocolli di Intesa;

VISTI l'art. 18, comma 1, lett. A) "Tirocini di formazione ed orientamento" della L.24.06.1997, n. 196 e s.m.i. "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. Decreto 3 Novembre 1999, n.509 e s.m.i.;

VISTO il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n.142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTE le "Linee guida in materia di tirocini" adottate – secondo le previsioni dell'art.1, comma 34, L.28.06.2012 n.92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO IL D. Lgs n.81/2008, il cui art.2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196;

PRESO ATTO che la convenzione per la gestione dei tirocini curriculari con l'Università di Ca' Foscari Venezia è in scadenza,;

VISTO lo Schema di Convenzione finalizzato alla regolamentazione dei tirocini di formazione curriculare tra ARPA Sicilia e l'Università **Ca' Foscari Venezia** allegata al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il disposto dell'art.15 della Legge 7 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

VISTA la valutazione positiva in merito ai profili di legittimità del presente atto, espressa dalla Direttrice della UOC A1 "Affari Generali e Legali", attestata dalla sottoscrizione dello stesso

PRESO ATTO che, dalla sottoscrizione del citato Schema di convenzione, non discendono, per la realizzazione delle attività descritte nella convenzione, oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione di cui all'oggetto, allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per le superiori motivazioni, di provvedere in merito;

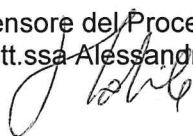
Dato atto della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Approvare** lo Schema di Convenzione tra l'Università di **Ca' Foscari Venezia** e ARPA Sicilia, allegata al presente decreto per formarne parte integrante, finalizzata alla realizzazione di tirocini curricolari per gli studenti dell'Università di Venezia;
2. **Dare atto che**, dall'approvazione del citato schema di convenzione, non discendono, oneri economici diretti a carico di ARPA Sicilia;
3. **Nominare** Responsabile della Convenzione *de qua* il Dott. Giuseppe Cuffari, Direttore della UOC T3;
4. **Dare mandato** alla Struttura A1 Affari Generali e Legali di curare gli adempimenti necessari finalizzati alla conservazione degli atti;
5. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori;
6. **Munire** il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

L'Estensore del Procedimento
Dott.ssa Alessandra Nobile



Il Direttore della Struttura UOC T3
Dott. Giuseppe Cuffari



Sul presente atto viene espresso

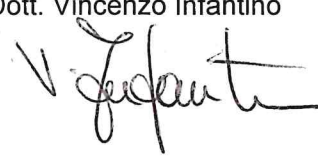
IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della UOC T3;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario verbalizzante



PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'albo dell' ARPA, ai sensi del Regolamento di cui al D.A. Territorio e Ambiente 1 giugno 2005 e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 28/04/2013 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il		Prot. N.
DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO	
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 12 Regolamento ☐ Decreto ESECUTIVO Ai sensi dell'art 3 c° 9 Regolamento	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ decorsi i 60 gg. previsti ex art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot.n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 3 c° 9 del Regolamento di Organizzazione	

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale

Rif:



Università
Ca' Foscari
Venezia

CONVENZIONE PER L'AVVIO DI TIROCINI CURRICOLARI

Convenzione tra l'Università Ca' Foscari di Venezia e ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) per lo svolgimento di tirocini curriculari

Tra

L'Università Ca' Foscari Venezia, soggetto promotore, d'ora in poi denominata "Università", con sede in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dal prof. Michele Bugliesi, rettore, domiciliato per la funzione presso l'Università

e

L'Agenzia ARPA Sicilia, soggetto ospitante, con sede legale a Palermo Complesso Roosevelt, località Addaura Lungomare Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo P.IVA 05086340824 - C.F.97169170822 rappresentata, per la firma del seguente atto dal Direttore Generale Dott. Vincenzo Infantino (legale rappresentante) d'ora in poi denominata "soggetto ospitante"

Premesso

- a) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- b) che l'organico del soggetto ospitante soddisfa i requisiti di cui all'art. 1, DM 142/98;
- c) che in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;
- d) che La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno sottoscritto, in data 25 maggio 2017, l'Accordo relativo alle "Linee guida in materia di tirocini" che rimandano a successive regolamentazioni regionali, e relativa documentazione, per l'avvio degli stage extracurriculari;
- e) che per stage o tirocini curriculari si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza di un corso di studi per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- f) che per stage o tirocinio extracurriculare si intendono quelli attivati dall'Università Ca' Foscari a favore dei propri neolaureati, neodiplomati master, o neodottori di ricerca, avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dallo studio al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- g) che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage/tirocinio sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) **Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di stages/tirocini di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;
- b) a favorire l'esperienza dello stagista/tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- c) a designare il responsabile incaricato di seguire presso il soggetto ospitante lo stagista/tirocinante e di certificare i risultati dello stage/tirocinio;
- d) in caso di infortunio durante lo svolgimento dello stage/tirocinio, a darne comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e/o all'Università, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università; tale obbligo potrà essere assolto anche tramite lo stagista se d'accordo e se non impossibilitato dalle condizioni di salute derivanti dall'infortunio.
- e) ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro, il tirocinante, durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, è equiparato, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, al lavoratore dipendente del soggetto ospitante. Al datore di lavoro del soggetto ospitante competono, quindi, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa sopra citata. Allo stagista/tirocinante competono gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa sopraccitata per il "lavoratore".
- f) verificare, in coordinamento col soggetto promotore, che lo stage sia effettivamente curriculare e nel caso in cui si tratti di uno stage extracurriculare di attivare la procedura prevista dalla relativa normativa regionale. Ove non sia prevista una normativa regionale specifica avrà valore la presente convenzione.
- g) a rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e presso il paese ospitante in materia di ingresso e di soggiorno del tirocinante.

Art. 2) **Obblighi dell'Università**

L'Università, quale soggetto promotore, assicura lo stagista/tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Nell'avviare lo stagista/tirocinante presso il soggetto ospitante, l'Università si impegna a darne comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente nonché alle Rappresentanze Sindacali dei soggetti ospitanti ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3) **Modalità e contenuto degli stages**

Il programma del periodo di stage/tirocinio viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante, d'ora in poi denominato tutor del soggetto ospitante ed il docente tutor designato dall'Università, d'ora in poi denominato tutor universitario.

Per ciascun stagista/tirocinante, inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo dello stagista/tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario e del tutor del soggetto ospitante;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento dello stage/tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nel soggetto ospitante;
- d) le strutture presso cui si svolgerà lo stage/tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor del soggetto ospitante.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il soggetto ospitante farà svolgere allo stagista/tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento dello stage/tirocinio. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all'espletamento delle mansioni

lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative. Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/97, n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo di lavoro.

Art. 4) Obblighi dello stagista/tirocinante

Durante lo svolgimento dello stage/tirocinio formativo e di orientamento lo stagista/tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor del soggetto ospitante deve avvisare per iscritto i competenti uffici dell'Università, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5) Durata, interruzione e proroga dello stage

Come previsto dalla normativa vigente la durata massima dei tirocini potrà essere di 12 mesi. Spetta al tutor del soggetto ospitante verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista/tirocinante.

In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati lo stage può essere interrotto sia da parte del soggetto ospitante che dall'Università o dallo stagista. In tal caso si dovrà produrre una comunicazione scritta da far pervenire alla controparte almeno una settimana prima della data di effettiva interruzione.

Nel caso si decida di prorogare il periodo di stage, il soggetto ospitante, di comune accordo con lo stagista, dovrà inviare una richiesta scritta prima del termine dello stage. Sarà compito dell'Università autorizzare la proroga e prolungare la copertura assicurativa.

Art. 6) Valutazione dell'attività svolta

Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista/tirocinante, ove richiesto, redigere una relazione sull'attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor del soggetto ospitante. Al termine dello stage il soggetto ospitante trasmetterà all'Università un'attestazione di frequenza per consentire all'Università stessa di rilasciare l'attestato di stage - tirocinio.

Art. 7) Risultati dell'attività

I risultati dell'attività dello stagista/tirocinante realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà del soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dallo stagista presso il soggetto ospitante.

Art. 8) Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende rinnovata in scadenza con espressa richiesta di uno dei due contraenti. La parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione autorizzato da inviarsi all'altro contraente preferibilmente entro tre mesi prima della scadenza.

Art. 9) Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto ospitante.

Art. 10) Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento") entrambe le parti, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione e per ottemperare a adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso. Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"). I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e per i successivi 10 anni.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie. L'elenco aggiornato di tali soggetti è reperibile sul sito di Ateneo alla pagina www.unive.it/pag/34666. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Ca' Foscari ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile ai seguenti indirizzi dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione a: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, ove sia stato nominato, inviando una email a stage@unive.it.

Gli interessati (legali rappresentanti e referenti dell'accordo), hanno diritto di ottenere dalle parti, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, quanto all'Ateneo, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare l'Ateneo, scrivendo a protocollo@pec.unive.it. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare l'indirizzo mail al quale gli interessati possono scrivere per esercitare i loro diritti, inviando una e-mail a stage@unive.it. Le parti si impegnano a trattare i dati personali che si scambieranno in esecuzione della presente convenzione nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

Art. 11) Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia,/...../2023

Per l'Università Cà Foscari Venezia

Il Rettore

(Prof.Michele Bugliese)

Il Soggetto Ospitante

Per Azienda ARPA Sicilia

Il Direttore Generale

(Dott.Vincenzo Infantino)